

Circ. n. 152/FE/16 5433/Sn AAB/sb

Milano, 5 aprile 2016

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: chiusure nel periodo estivo (ferie) e diffida per spese aggiuntive applicate dai Distributori Locali

Riceviamo in questi giorni, grazie alla collaborazione di alcuni nostri responsabili sindacali, copia della documentazione che l'Agenzia di Distribuzione Locale invia ai rivenditori obbligandoli a scegliere il turno di ferie comunicandolo entro brevissimo termine e a fornire le indicazioni per accantonare le pubblicazioni durante la chiusura del punto vendita (periodici mensili, abbonamenti, copie garantite, etc.).

Con la presente, come ogni anno, vi invitiamo invece a **non** concordare il periodo di chiusura nel periodo estivo con i referenti della vostra Agenzia di Distribuzione Locale.

Rammentiamo, infatti, in particolar modo ai nuovi colleghi edicolanti, che le associazioni di categoria delle Agenzie di Distribuzione Locale hanno disdettato l'Accordo Nazionale e con esso anche la possibilità di programmare la chiusura per ferie dei punti vendita che deve essere decisa dal rivenditore solo ed esclusivamente in virtù dell'opportunità, o meno, riscontrata da quest'ultimo, nei tempi e nei modi dallo stesso prescelti.

La chiusura del punto vendita dovrà essere comunicata al Distributore Locale, per correttezza e cortesia, una quindicina di giorni prima dell'inizio delle ferie.

All'atto della comunicazione il rivenditore in questione evidenzierà se e quali pubblicazioni desidera che vengano accantonate durante la chiusura, per consentire all'Agenzia di Distribuzione Locale di soddisfare le proprie richieste e poter riaprire il punto vendita con la necessaria fornitura, ivi comprese le copie degli abbonamenti domiciliati.

Evidenziamo inoltre che, come già precisato con circolare n. 102/15 del 7 luglio 2015 (Prot. 3481/Sn) in alcune zone d'Italia i Distributori Locali, quando i rivenditori comunicano di voler effettuare la chiusura del punto vendita in un periodo di ferie diverso da quello stabilito dalla Commissione Provinciale art. 4 (Commissione sull'agibilità della rete), decidono di addebitare in estratto conto delle spese giornaliere aggiuntive.


Tale addebito è sicuramente illegittimo e finalizzato a costringere i punti vendita a concordare il piano di ferie che è previsto solo dall'Accordo Nazionale.

Accordo che i Distributori Locali, avendolo disdettato, non hanno alcun diritto di invocare; non possono certo disapplicare le norme che considerano "scomode" e invocare l'applicazione di quelle che risultano vantaggiose.

Vi invitiamo quindi a contestare immediatamente l'eventuale addebito utilizzando il testo qui allegato e, contestualmente, a segnalarlo ai responsabili della struttura Snag locale di competenza per poter intervenire direttamente presso l'Agenzia di Distribuzione Locale in questione.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)



All.: n. 1

Rivendita

.....
.....
.....
.....

.....,
(luogo) (data)

**Spett.le
Agenzia di Distribuzione Locale**

.....
.....
.....
.....

raccomandata a.r.

Spettabile Agenzia di Distribuzione,

scrivo la presente per contestare l'addebito in estratto conto di spese aggiuntive giornaliere, che la Vostra Agenzia impone, in ragione della chiusura del mio punto vendita in un periodo di ferie non condiviso in sede di Commissione ex art. 4 dell'Accordo Nazionale.

Pertanto, tale spesa, in quanto illegittima, non verrà pagata e sarà decurtata dall'importo complessivo indicato in estratto conto.

Distinti saluti.

Firma

.....